

## DISCIPLINARE TECNICO

Comma 10, art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

## **1. MODALITÀ DI COLLOQUIO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

### **1.1 GENERALITÀ**

Ai fini del presente disciplinare tecnico si intende:

- per "amministrazione", il Ministero della salute, l'Agenzia del Farmaco, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- per "servizio di trasmissione telematica dei dati", il sistema informatico realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze per la trasmissione telematica dei dati delle ricette mediche recanti le prescrizioni di farmaci e di prestazioni specialistiche;
- per "file", l'archivio elettronico contenente i dati delle ricette trasmesse;
- per "utenti del servizio di trasmissione telematica dei dati", i soggetti appartenenti alle amministrazioni che effettuano la ricezione di file.

### **1.2 SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI**

Il servizio di trasmissione telematica dei dati è reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze ed è utilizzabile da parte delle amministrazioni in possesso di un proprio sistema informativo, per la ricezione dei dati delle ricette mediche recanti le prescrizioni di farmaci e di prestazioni specialistiche.

Il servizio di trasmissione telematica dei dati consente di ricevere i file trasmessi dal Ministero dell'economia e delle finanze tramite un sistema di "File Transfert", secondo tempi e modalità descritti nei paragrafi successivi.

#### **1.2.1 UTENTI DEL SERVIZIO**

Gli utenti a cui è rivolto il servizio di trasmissione telematica dei dati sono individuati a cura di ciascuna amministrazione e devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze.